

IN BREVE n. 008-2020
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA- mese Gennaio 2020

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)

(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 21 febbraio 2020 riferito al mese di gennaio 2020

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100											
	Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7											
%	+0,5											

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - GENNAIO 2020

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,7. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2019, vanno rivalutate dello **0,271341**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985
	Febbraio	102,3	0,2	0,146915	0,250	0,396915	1,0039691	4,48226006
	Marzo	102,5	0,4	0,293830	0,375	0,668830	1,0066883	4,49439980
	Aprile	102,6	0,5	0,367287	0,500	0,867287	1,0086729	4,50328001
	Maggio	102,7	0,6	0,440744	0,625	1,065744	1,0106574	4,51212022
	Giugno	102,7	0,6	0,440744	0,750	1,190744	1,0119074	4,51770089
	Luglio	102,7	0,6	0,440744	0,875	1,315744	1,0131574	4,52328157
	Agosto	103,2	1,1	0,808031	1,000	1,808031	1,0180803	4,54525992
	Settembre	102,5	0,4	0,293830	1,125	1,418830	1,0141883	4,52788385
	Ottobre	102,4	0,3	0,220372	1,250	1,470372	1,0147037	4,5301849
	Novembre	102,3	0,2	0,146915	1,375	1,521915	1,0152191	4,53248613
Dicembre	102,5	0,4	0,293830	1,500	1,793830	1,0179383	4,54462587	
Anno 2020	Gennaio	102,7	0,2	0,146341	0,125	0,271341	1,0027134	4,55695732

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento GENNAIO 2020 – aggiornato: 21 FEBBRAIO 2020 – prossima diffusione: 16 MARZO 2020

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	102,7
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+0,5
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+1,2

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

VACCINAZIONI IN DONNE IN ETA' FERTILE, IN GRAVIDANZA, IN PUERPERIO da Ministero Salute in Bollettino Ordine Medici Novara N.1 - 2020

<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2018&codLeg=66751&parte=1%20&serie=null>

Vaccinazioni in età fertile		Note
Raccomandate	MPR e varicella	Se non vaccinata e anamnesticamente negativa anche solo a una delle malattie elencate. Ritardare la gravidanza di 4 settimane dopo la vaccinazione
	dTpa	Richiamo ogni 10 anni
	HPV	Prima dell'inizio dell'attività sessuale, intorno al 12esimo anno di vita. Raccomandato anche recupero in caso di non vaccinazione in quella età
Vaccinazioni in gravidanza		
Raccomandate	dTpa	<i>Terzo trimestre di gravidanza, idealmente intorno alla 28esima settimana, e ad ogni gravidanza, indipendentemente dall'anamnesi positiva per malattia o pregressa vaccinazione</i>
	influenza inattivato	<i>Donne che all'inizio o nel corso della stagione epidemica dell'influenza si trovino nel secondo o terzo trimestre di gravidanza</i>
Controindicate	Vaccini vivi attenuati (MPR, Varicella, zoster), BCG ¹ , encefalite giapponese ²	Vaccini MPR, Varicella, zoster se somministrati non comportano indicazioni all'interruzione volontaria di gravidanza.
Non raccomandate per dati non disponibili	HPV, Tifo orale (se necessario, preferire la formulazione a subunità iniettabile), pneumococco	Se somministrate non comportano indicazioni all'interruzione volontaria di gravidanza.
Possibili se beneficio maggiore del rischio	Epatite A, epatite B, IPV ³ , meningococco, TBE ⁴ , rabbia, colera, febbre gialla ⁵	Se somministrate non comportano indicazioni all'interruzione volontaria di gravidanza.
Vaccinazioni nel puerperio		
Raccomandate	MPR e varicella	Se la donna non è stata vaccinata e se anamnesticamente negativa anche solo a una delle malattie elencate
	dTpa	Se la donna non è stata vaccinata durante la gravidanza. In tale evenienza è altresì opportuna la vaccinazione dei contatti stretti.

¹ Non vi sono studi che dimostrano reazioni avverse nella donna e nel feto

² Non esistono dati relativi all'innocuità del vaccino anti-encefalite giapponese somministrato in gravidanza. In caso non sia possibile rimandare il viaggio verso zone ad alto rischio o garantire una adeguata protezione contro le punture di insetto la valutazione deve essere effettuata dal medico vaccinatore, eventualmente con la consulenza del medico specialista che ha in cura la donna. La vaccinazione può essere somministrata nelle situazioni ad alto rischio di infezione che superano il teorico rischio del vaccino, tenendo conto che l'infezione da encefalite giapponese è causa di aborto se contratta nei primi due trimestri di gravidanza

³ Da evitare nei primi 2 mesi di gestazione

⁴ Dovrebbe essere considerato per le donne gravide che vivono in aree ad alta incidenza di malattia (>5 casi/100 000 anno). Nelle aree dove l'incidenza di malattia è medio/bassa (<5 casi/100 000 anno) la vaccinazione può essere considerata nelle persone a maggior rischio (ad es. in donne che partecipano ad attività all'aperto ad alto rischio)

⁵ Controindicata nei primi 6 mesi di gravidanza.

VEDI ANCHE

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2759

BONUS FACCIATE


Colla circolare n. 2 del 14 febbraio 2020 l'Agencia delle Entrate dà i primi chiarimenti sugli interventi ammessi per usufruire del così detto «bonus facciate»: interventi sull'involucro esterno, cornicioni, balconi, grondaie e sulle spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione quali perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazione dei ponteggi.

Per il calcolo della detrazione va fatto riferimento al criterio di cassa, indipendentemente dalla data degli interventi (anno 2020).

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n.2 del 14.02.2020 (documento 049)

SPESA SANITARIA

Figure 4. Health expenditure from public sources as a share of total government expenditure, 2017 (or nearest year)



1. Public is calculated using spending by government schemes and social health insurance schemes.

2. Public is calculated using spending by government schemes, social health insurance and compulsory private insurance

Total government expenditure includes spending by social security.

Source: OECD Health Statistics 2019.

da QuotidianoSanità - 14 febbraio 2020

Spesa sanitaria pubblica in Italia 13%, sotto di due punti rispetto alla media Ocse.

Paesi come Usa e Giappone impegnano il 23% del budget pubblico, per avendo un sistema sanitaria con forte presenza del privato.

Ricordiamo che il nostro SSN a carattere universalistico è invidiato da molti Paesi e additato ad esempio per una sanità medio-alta a costi medio-bassi: non distruggiamolo! miglioriamolo curando di più il sistema organizzativo nell'erogazione, la parte alberghiera e tagliamo i rami della privatizzazione sostitutiva salta liste d'attesa

AGENZIA DELLE ENTRATE - RIDUZIONE DETRAZIONI PER REDDITI

ELEVATI da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

La riduzione delle detrazioni fiscali prevista dal 2020 per i redditi superiori a 120.000 euro coinvol-

ge anche le “rate” delle spese per ristrutturazioni, risparmio energetico e bonus mobili sostenute negli anni precedenti e già indicate nei modelli dichiarativi?

Risponde Paolo Calderone

No, la riduzione della detrazione introdotta dalla recente legge di bilancio non si riferisce alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, né a quelle sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

La novità, che prevede una minore detraibilità dall'Irpef per chi possiede redditi superiori a 120mila euro, riguarda esclusivamente gli oneri indicati nell'[art. 15 del Dpr 917/1986](#), ad eccezione delle spese sanitarie e degli interessi relativi ai prestiti e ai mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale.

PENSIONI DEGLI STATALI e RISCATTI AI FINI DELLA PENSIONE estratto da articolo di Franco Rossini in Pensioni Oggi -

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/pubblico-impiego/statali-i-periodi-riscattabili-ai-fini-pensionistici-8767567>

I riscatti possono essere utili sia per maturare anzianità contributiva sia per aumentare l'assegno della pensione.

Attenzione: oltre ai riscatti ordinari, l'ordinamento previdenziale per i lavoratori del settore statale (DPR 1092/1973) permette di valorizzare alcuni particolari periodi di servizio, una facoltà non riconosciuta per la generalità dei lavoratori del settore privato.

In particolare è possibile per i lavoratori statali di riunire gratuitamente ai fini pensionistici tutti i servizi prestati con iscrizione in più Casse gestite dall'(ex) Inpdap.

La ricongiunzione dovrebbe essere fatta d'ufficio se non è stato già liquidato trattamento di quiescenza, altrimenti deve essere inoltrata la domanda entro 6 mesi dall'inizio della nuova iscrizione, ovvero dalla notifica del provvedimento di pensione, previa rifusione di quanto percepito.

Questo tipo di ricongiunzione è gratuita.

DPR 1092/1073 - Art. 112. (Riunione di servizi statali)

Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse amministrazioni statali, servizi per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato ha diritto alla riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio. ((3))

AGGIORNAMENTO (3)

La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 29 dicembre 1976, n. 275 (in G.U. 1a S.S. 05/01/1977 n. 4) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 112 e 118, comma secondo, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, "nella parte in cui non prevede, per il caso di cui all'art. 133, comma secondo, lett. c) dello stesso testo unico, la corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento di quiescenza che sarebbe spettato sulla base del solo servizio precedente, di un trattamento supplementare di quiescenza per il successivo periodo di servizio, da liquidarsi secondo le vigenti disposizioni, limitatamente a quella parte di detto servizio che, sommato al precedente, non oltrepassi il limite massimo pensionabile."

DPR 1092/1073 - Art. 113. (Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali)

Il servizio prestato dal personale civile delle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo ed il servizio militare permanente o continuativo sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso alle dipendenze di enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro oppure a casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli enti predetti, nonché con il servizio comunque prestato con iscrizione agli istituti di previdenza sopra menzionati.

La ricongiunzione di cui al precedente comma si effettua anche per il servizio non permanente o non continuativo reso dai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano conseguito almeno

il grado di sergente maggiore o equiparato, per quello reso dai brigadieri e vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dai pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia nonché per quello prestato dai graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti.

Nei riguardi dei dipendenti per i quali ricorre l'applicazione dei commi precedenti, la ricongiunzione e' estensibile ai servizi ivi non contemplati, quando essa sia ammessa dagli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza o degli altri enti che concorrono alla ricongiunzione.

Qualora per l'assunzione in uno dei posti ricoperti dal dipendente nel corso di un servizio ammesso a ricongiunzione sia stato prescritto il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione connessa alla laurea, si applica l'art. 25 della legge 3 maggio 1967, n. 315.

E' ammesso pure il computo gratuito dei servizi resi allo Stato senza ritenuta conto tesoro o dei servizi resi ad enti pubblici diversi dallo Stato (Artt. 11 e 12 del DPR 1092/1973) per i quali il lavoratore risulti stato assicurato presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti invece che presso le casse pensionistiche del regime pubblico (Ex-Inpdap). In questi casi l'ordinamento consente il trasferimento gratuito dei contributi dall'Inps alla Cassa Stato al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico. Il computo gratuito può essere esercitato in tutto o in parte, a condizione che tali periodi risultino coperti da contribuzione e che non abbiano dato luogo a pensione o a indennità. Comunque, previo trasferimento dei contributi dall'INPS o dagli altri fondi.

In base agli articoli 11 e 12 del DPR1092/1973

DPR 1092/1073 - Art. 11. (Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi)

Sono computati a domanda i servizi prestati nelle categorie del personale di cui all'art. 2, lettere b) e c), ed ogni altro servizio comunque reso allo Stato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi od integrativi di essa, salvo quanto disposto dall'art.41.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo Stato i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato, relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla e' dovuto dal dipendente.

I servizi di cui al primo comma, prestati in qualità di incaricato o supplente in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale o artistica, sono computabili per il periodo retribuito.

Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche nei casi in cui i servizi siano stati resi allo Stato con iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza; questi ultimi verseranno allo Stato i relativi contributi.

DPR 1092/1073 - Art. 12. (Servizi resi ad enti diversi)

I servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, sono computati a domanda dell'interessato.

L'amministrazione, l'ente o l'istituto presso il quale il dipendente ha prestato servizio o è stato iscritto ai fini di quiescenza corrisponderà allo Stato l'importo dei contributi versati, compresi quelli a carico dell'interessato, in relazione al periodo ammesso al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i servizi ricongiungibili con quelli statali secondo le norme contenute nel successivo titolo VII.

È ammesso pure il computo gratuito dei servizi resi allo Stato senza ritenuta conto tesoro o dei servizi resi ad enti pubblici diversi dallo Stato (Artt. 11 e 12 del DPR 1092/1973) per i quali il lavoratore risulti stato assicurato presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti invece che presso le casse pensionistiche del regime pubblico (Ex-Inpdap).

Vi sono poi servizi che pur non avendo dato luogo all'accredito di contribuzione (art.14 del DPR 1092/1973) possono essere riscattati previo versamento del relativo onere economico da parte dell'assicurato

DPR 1092/1073 - Art. 14. (Servizi ammessi al riscatto)

Sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualità di:

- a) dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dello art. 38, n.I, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636;
- b) vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi;
- c) assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore;
- d) incaricato tecnico di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 22 luglio 1960, n. 765, anteriormente al conseguimento della qualifica di ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;
- e) amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma dell'art. 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, amanuense ipotecario;
- f) dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all'estero;
- g) docente presso università estere, prima della nomina a professore di ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 18 della legge 18 marzo 1958, n. 311;
- h) lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione artistica, purché ricorrano le condizioni previste dall'articolo unico della legge 12 febbraio 1957, n. 45.

Per il riscatto dei servizi indicati nel comma precedente il dipendente statale è tenuto al pagamento di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato, salvo quanto disposto nei successivi commi quarto e quinto.

Se la domanda di riscatto è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio o dell'ultima paga o retribuzione.

Per il personale indicato nelle lettere c), d) ed e), il contributo di riscatto è pari al 3 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'interessato all'atto della sua assunzione quale dipendente con trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato.

Qualora il servizio di cui alla lettera f) sia stato prestato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, si applica l'art 11.

e precisamente:

- i servizi statali non di ruolo per i quali non siano stati versati i relativi contributi all'Ago;
- i periodi di vice pretore reggente per un periodo non inferiore a sei mesi;
- i periodi svolti in qualità di assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore;
- il servizio di lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere.

DPR 1092/1073 - Art. 13. (Periodi di studi superiori e di esercizio professionale)

Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio.

Il riscatto può essere esercitato per i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione.

Se per l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come condizione necessaria, un determinato periodo di iscrizione ad albi professionali, è ammesso anche il riscatto totale o parziale di detto periodo nonché dei periodi di pratica necessari per il conseguimento della abilitazione professionale, verso corresponsione di un contributo pari al 18 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio.

Il riscatto dei periodi di cui ai commi precedenti, nei limiti quantitativi indicati nei commi stessi, è consentito anche a chi sia acceduto alla magistratura ordinaria con la qualifica di consigliere di cassazione o alle magistrature amministrative con qualifica equiparata o superiore a quella anzidetta nonché ai funzionari della carriera direttiva nominati fra estranei all'amministrazione con qualifica pari o superiore a quella di dirigente generale e ai professori universitari.

Per l'art.13 del DPR 1092/1973, in particolare:

- i periodi di pratica e di iscrizione agli albi professionali, a condizione che il periodo di pratica o d'iscrizione sia stato richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio;
- il periodo prestato nelle scuole legalmente riconosciute;
- il corso legale di studi universitari.

CTRL + clic



Dopo la riforma Dini, legge 335/1995, col [Dlgs 184/1997](#) sono ammessi a riscatto oneroso (riserva matematica per i periodi da riscattare nel sistema retributivo e sistema dell'aliquota a percentuale per i periodi da riscattare nel sistema contributivo) altri periodi:

- il lavoro all'estero;
- i periodi di aspettativa non retribuita (i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia fino al 31.12.1996 non sono riscattabili, ad eccezione di quelle previste dall'art. 1, comma 789, legge 16.9.2006, n. 296);
- i periodi di aspettativa per coniuge all'estero;
- le interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro successive al 31.12.1996, nella misura massima di tre anni, previste da norme di legge (ad esempio, aspettativa per famiglia, studio e ricerca, formazione professionale, interruzioni per motivi disciplinari) non coperte da contribuzione;
- i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, a tempo parziale, temporanei, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa; i congedi parentali al di fuori del rapporto di lavoro;
- il riscatto ad integrazione del lavoro in regime di part-time.

Termini per la presentazione della domanda, pena la decadenza:

- Il riscatto o il computo dei periodi ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 1092/1973 vanno presentate almeno due anni prima.
Qualora la cessazione avviene prima che sia scaduto tale termine la domanda deve essere prodotta entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.
- Le domande di riscatto, regolate dal Dlgs 184/1997 tra cui il corso di studio universitario possono essere invece presentate:
 - sia durante il servizio
 - sia entro i successivi 90 giorni dalla cessazione.

Attenzione - Nel caso in cui il soggetto non abbia acquisito un diritto a pensione è possibile l'inoltro della domanda anche successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa della cessazione.

LA DOCUMENTAZIONE BANCARIA SUPERA LA PRESUNZIONE DI EVASIONE

La produzione di documentazione bancaria costituisce valida prova per superare la presunzione di evasione. Gli estratti di c/c costituiscono documentazione adeguata a comprovare l'entità e la durata del possesso dei redditi.

Corte di Cassazione sez. V civile - sentenza n.3239 del 4 dicembre 2019 pubbl. l'11 febbraio 2020

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO: IL CONFERIMENTO DEL TFR PREGRESSO ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI INPS da DplMo

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro pubblica, in data 14 febbraio 2020, un approfondimento con il quale esamina la possibilità di incrementare le posizioni dei lavoratori presso le forme di previdenza complementare destinandovi le quote di TFR pregresso che, dal 2007, fossero state accantonate presso il Fondo di Tesoreria Inps.

[Leggi l'approfondimento del 14 febbraio 2020](#)

 **CTRL + clic**

ESTENSIONE DEI TERMINI DI STABILIZZAZIONE PER I PRECARI da

Sole 24 ore - risposta 415 a cura di Claudio Testuzza

D - Vorrei sapere se sono state prodotte di recente nuove disposizioni per la stabilizzazione del personale nel servizio sanitario nazionale.

R - Con la legge 160/ 2019, di Bilancio per il 2020, sono stati adottati numerosi provvedimenti relativi al mondo della sanità, con particolare riferimento alla stabilizzazione dei precari.

I commi da 466 a 468 dell'articolo 1 prevedono che, allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza i requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 20 della legge "Madia" (legge 124/2015) - per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni - si applicano anche a chi lavora nel servizio sanitario nazionale.

Si estendono, quindi, fino al 31 dicembre 2022 le norme della disciplina transitoria di carattere generale che consentono l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti di lavoro a termine o di lavoro flessibile con le pubbliche amministrazioni.

La disciplina riguarda anche il personale dirigenziale.

Viene spostato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine per l'indizione delle procedure, e dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per la loro conclusione e per la prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere.

I lavoratori precari devono aver maturato al 31 dicembre 2019 (e non più al 30 giugno 2019) almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

RASSEGNA STAMPA a cura della redazione di *Job Opinion Leader* in collaborazione con Assolavoro - lunedì 17 febbraio 2020

<https://www.generazionevincente.it/?p=30689>

Segnaliamo nella sezione Welfare e Previdenza:

- L'emergenza del Welfare è l'assistenza non la spesa per le pensioni
ALLEGATI A PARTE - Emergenza Welfare (documento 050)
- **Trattamento di fine rapporto: state lontani dai fondi pensione**
VEDI IN <https://www.generazionevincente.it/?p=30689>
pag. 41 sezione Welfare e Previdenza

oppure <https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/02/17/trattamento-di-fine-rapporto-state-lontani-dai-fondi-pensione/5707970/>

ECM - ESONERO E ESENZIONE: DIRITTI ESERCITABILI SU

RICHIESTA da Newsletter n. 9/2020 OMCeO Mi

Il 1° gennaio 2020 è iniziato il nuovo triennio formativo 2020/2022 che prevede l'acquisizione da parte dei professionisti di 150 crediti formativi.

Rispetto all'obbligo formativo triennale possono essere riconosciute situazioni che danno diritto a esoneri e esenzioni. Si ricorda che l'esonero e l'esenzione sono un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal [Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario](#)

Per inoltrare richieste di esonero/esenzione è sufficiente accedere al sito del [Co.Ge.A.P.S.](#) previa registrazione on line al seguente link <http://application.cogeaps.it/cogeaps/chooseRegistrazione.ot>

CTRL + clic

GUIDA BONUS FACCIATE

Dopo la circolare n. 2, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la «Guida al Bonus facciate 2020».

Chi può richiedere la detrazione fiscale del 90%? Per quali interventi? Come effettuare i pagamenti? A queste e altre domande risponde la pubblicazione disponibile sul sito delle Entrate.

La guida, disponibile nella sezione guide fiscali de "[l'Agenziainforma](#)" del sito *internet* delle Entrate e sulla rivista telematica FiscoOggi, illustra, passo dopo passo, le modalità per usufruire della detrazione del 90% sulle spese documentate per gli interventi di recupero e restauro della facciata esterna di edifici esistenti sostenute nel 2020 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020. Possono rientrare anche le facciate interne, se visibili dalla strada. L'agevolazione vale per qualsiasi categoria catastale di fabbricati, anche strumentali, che si trovano nelle zone A e B o in aree assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi urbani.

CTRL + clic

[Scarica la guida in formato PDF](#)

LEGGI ANCHE IN

<https://www.fiscooggi.it/guideagenzia/bonus-facciate-febbraio-2020>

AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE SANITARIE da la Posta di Nuovo Fisco

Oggi

Domanda

Ho un lavoro part time e Irpef annua di circa 1.500 euro. Ho sostenuto 11.000 euro di spese mediche. Posso rateizzarle in più anni?

Risponde Paolo Calderone

A prescindere dalla tipologia di lavoro e di reddito annuo posseduto, la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di parti importo solo se l'importo complessivo delle spese sanitarie è superiore a 15.493,71 euro, al lordo della franchigia di 129,11 euro. Da questo importo vanno escluse le spese per l'acquisto dei veicoli per persone con disabilità. La scelta per la rateizzazione si effettua nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono state sostenute le spese ed è irrevocabile.

BONUS BEBE' 2020

L'Inps colla circolare numero 26 del 14 febbraio 2020 fornisce le istruzioni attuative della misura rimodulata dal 1° gennaio 2020 con la Legge di Bilancio del «Bonus bebè».

Il beneficio potrà essere riconosciuto anche in assenza di attestazione ISEE, poiché il bonus si consegue a prescindere dal valore ISEE

Da quest'anno le famiglie potranno ottenere da 80 a 160 euro al mese per il primo figlio e da 96 a 192 euro al mese per ogni nascita o adozione/affidamento preadottivo successivo al primo.

Per i parti gemellari l'Inps conferma che la maggiorazione, se si tratta di primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), è riconosciuta in favore di tutti i gemelli meno uno (ad esempio in caso di tre gemelli il bonus sarà erogato nella misura maggiorata per due e nella misura ordinaria per uno); se non si tratta di primo evento (cioè se il genitore ha già uno o più figli) la maggiorazione è riconosciuta per tutti i gemelli. Stesso discorso vale nei casi di adozioni plurime cioè ove i genitori procedano all'adozione contestuale di più minorenni.

Come precisato con il messaggio n. 261/2017, in caso di nascite gemellari o adozioni plurime (ossia avvenute contestualmente), occorre presentare un'autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.

L. 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Art. 1 - Comma 340

340. - L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a:

- a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;
- b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;
- c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro; d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

Art. 1 - Comma 341

341. - All'onere derivante dal comma 340, valutato in 348 milioni di euro per l'anno 2020 e in 410 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 410 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 340, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 340, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 348 milioni di euro per l'anno 2020 e di 410 milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 26 del 14.02.2020 (documento 051)

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 261 del 19.01.2017 (documento 052)

NATURA RISARCITORIA E NON RETRIBUTIVA PER TRATTENUTE IRPEF SU RIMBORSO SPESE ACCESSO da DoctorNews - n. 37 del 18 febbraio 2020

avv. Ennio Grassini in www.dirittosanitario.net

I rimborsi delle c.d. "spese di accesso" parametrati al chilometraggio percorso ed al costo del carburante calcolato secondo i prezzi praticati nei diversi periodi esaminati, assimilabili a rimborso spese, non possono essere considerati come proventi destinati alla formazione del reddito e pertanto devono essere esclusi dalla tassazione.

BONUS ASILI

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Art. 1 - Comma 343

343. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: « per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2019»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma»;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

da Pensioni Oggi a cura di Nicola Colapinto - 18.02.2020

COME CAMBIA IL CONTRIBUTO PER LA FRUIZIONE DELL'ASILO NIDO			
NEL 2019		NEL 2020	
CONDIZIONE DEL NUCLEO RICHIEDENTE	IMPORTO DEL BENEFICIO	CONDIZIONE DEL NUCLEO RICHIEDENTE	IMPORTO DEL BENEFICIO
A PRESCINDERE DAL VALORE ISEE DEL RICHIEDENTE	1.500€ annui (136,37€ al mese)	CON ISEE SINO A 25.000 EURO ANNUI	3.000€ annui (272,72€ al mese)
		CON ISEE COMPRESO TRA 25.001 E 40.000 EURO ANNUI	2.500€ annui (227,26€ al mese)
		CON ISEE SUPERIORE A 40.000 EURO ANNUI O SENZA ISEE	1.500€ annui (136,37€ al mese)

Colla circolare 27 del 14 febbraio 2020 l'Inps fornisce delucidazioni sulle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sulla presentazione

delle domande per l'anno 2020, sulle nuove modalità di erogazione della prestazione, nonché sulle istruzioni contabili.

Attenzione: la misura è soggetta ad un vincolo di bilancio. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non potrà accettare ulteriori domande.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 27 del 14.02.2020 (documento 053)
INPS Allegato n. 2 Circ. 27 del 14.02.2020 (documento 054)

FRANCOBOLLI - CALENDARIO EMISSIONI 1° SEMESTRE 2020

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il programma di emissione delle carte-valori postali per il 1° semestre 2020

ALLEGATI A PARTE - Programma emiss.i francobolli 1° sem. 2020 (documento 055)

2020 - CONTRIBUTI ENPAM QUOTA A

CONTRIBUTI QUOTA A - 2020	
fino a 30 anni	230,65
da 30 a 35 anni	447,70
da 35 a 40 anni	840,14
per iscritti ultraquarantenni ammessi a contribuzione ridotta (°)	840,14
oltre 40 anni	1.551,59
studenti dal V anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria	115,33
Va aggiunto il contributo di 45 euro per maternità, adozione e aborto	

(°) Iscritti che hanno presentato la scelta prima del 31 dicembre 1989.
Dal 1990 non esiste più la possibilità di chiedere la contribuzione ridotta.

Gli importi sono totalmente deducibili ai fini Irpef.

I contributi sono dovuti dal mese successivo all'iscrizione all'Albo fino al mese di compimento dell'età per la pensione (attualmente 68 anni).

Pagamento può essere effettuato in rata unica o in 4 rate senza interessi:

- in unica soluzione con scadenza il 30 aprile;
- in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre.

Può anche essere effettuato mediante domiciliazione: per i contributi dell'anno in corso va richiesta dall'[area riservata](#) del sito entro il 15 marzo. È possibile farlo anche dopo, ma l'addebito si attiva per il versamento dell'anno successivo.

Attenzione: con la domiciliazione della Quota A scatta in automatico anche quella della Quota B.

MILLEPROROGHE 2020

OK alla Camera, ora al Senato.

Articolo 5 bis:

I medici avranno la possibilità di rimanere in servizio anche oltre i 40 anni di servizio effettivo

(cioè tutte le attività lavorative effettivamente rese sia nei confronti dell'amministrazione di appartenenza sia nei confronti dello Stato ivi compreso il servizio militare; sarebbero esclusi gli anni valorizzati attraverso il riscatto degli studi oppure i periodi assicurativi ricongiunti da altre gestioni previdenziali), ma entro i 70 anni di età (misura d'emergenza programmata fino al 2022 per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e fronteggiare la carenza di medici specialisti).

I medici specializzandi potranno essere inquadrati, con contratti a tempo determinato e con part time, già a partire dal terzo anno di corso.

MILLEPROROGHE - Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: «Art. 5-bis. – (Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale) –

1. All'articolo 1 della Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 2325-A legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: "I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti";

b) al comma 548-bis, al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e, al settimo periodo, dopo le parole: "sono definite" sono inserite le seguenti: " , sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".

2. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio».

CASSAZIONE: PREMIO DI FEDELTA' E COMPUTO NEL TFR

Il premio di fedeltà è computabile ai fini del Tfr, in quanto ciò che rileva, nel caso di specie, è la qualità e non la quantità, come nel caso della gratifica riconosciuta ai lavoratori con maggiore anzianità aziendale.

*Corte di Cassazione sezione Lavoro Civile - Ordinanza numero 3625 del 31 gennaio 2019
pubbl. il 13 febbraio 2020*

INPS - SERVIZIO DI INFORMAZIONE SUL CEDOLINO MENSILE DI PENSIONE da DplMo - fonte:Inps

L'INPS ha emanato il messaggio n. 645 del 20 febbraio 2020, con la quale comunica che, al fine di facilitare la maggiore comprensione delle singole componenti del rateo mensile, è stato attivato un nuovo servizio informativo indirizzato sia ai pensionati che accedono autonomamente al sito istituzionale per acquisire informazioni relative alla propria pensione, che agli operatori delle Strutture dell'Istituto, per supportarli nella loro quotidiana attività consulenziale rivolta ai cittadini.

ALLEGATI A PARTE - INPS messaggio n. 645 del 20.02.2020 (documento 056)

FRANCOBOLLI 2020 - NUOVE EMISSIONI

Serie tematica "le Festività" dedicato al Carnevale di Pont-Saint-Martin, nella 110° edizione

Data di emissione 20 febbraio 2020